

N. 12/2021



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

letto il ricorso depositato dalla sig.ra Simonetta Marinucci per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012;

viste le note integrative depositate per conto della ricorrente il 15.11.2021;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Marcon (VE);

osservato che l'istante non è soggetto fallibile;

rilevato che l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

rilevato che l'istante non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012;

rilevato che la sig.ra Marinucci ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei propri creditori tutti i suoi beni, costituiti da un immobile sito in Chioggia (VE) via Borgo San Giovanni 118, e dall'eventuale ricavato dalla vendita del mobilio presente nella abitazione sopra menzionata;

osservato, quanto alle modalità di liquidazione dell'immobile dell'istante, che lo stesso sarà ceduto nelle forme di cui all'art. 14 *novies* L. 3/2012 mediante vendita competitiva;

rilevato, quanto al reddito della sig.ra Marinucci, va detto che la stessa risiede presso l'immobile, sito in Chioggia (VE) via Borgo San Giovanni 118, unitamente ai genitori, i quali percepiscono le pensioni di cui all'allegato 2 alla integrazione;

rilevato, con riferimento al reddito della istante, che la stessa percepisce allo stato compensi assai limitati dalla propria attività di consulenza, da prestare presso il proprio domicilio, in favore di Trade Company s.r.l. (si vedano gli allegati 3 e 4 alla integrazione);

ritenuto che, quindi, sia equo escludere, dal perimetro dell'attivo, il reddito della sig.ra Marinucci, appena sufficiente al suo mantenimento;

rilevato che sarà cura del nominando Liquidatore informare questo Tribunale circa eventuali modificazioni del reddito della sig.ra Marinucci, tali da giustificare una parziale apprensione degli stessi alla procedura ai fini del soddisfacimento dei creditori;

osservato, infine, che il compenso dell'OCC verrà determinato secondo i parametri di legge;

preso atto che il legale della istante rinuncia al riconoscimento di un compenso;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di Simonetta Marinucci;

nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 il dott. Marino Cinganotto;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;

dichiara la esclusione del reddito di Simonetta Marinucci dalla procedura di liquidazione del patrimonio, mandando al liquidatore di rappresentare immediatamente ogni variazione del predetto reddito;

dispone che il liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori *ex art. 14 sexies* L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L. 3/2012 e alla liquidazione *ex art. 14 novies* L. 3/2012;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

autorizza Simonetta Marinucci a continuare a permanere presso l'immobile di sua proprietà sino alla aggiudicazione dello stesso.

Si comunichi anche al dott. Cinganotto.

Venezia, 19.11.2021

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi